COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con Immediata esecuzione

COPIA **N. 7 del registro**

Data 16 gennaio 2019

Oggetto: Esercizio provvisorio del Bilancio 2020. Disposizioni.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore14:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	☑Presente	☐ Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	☑Presente	☐ Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	☑Presente	☐ Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	☐Presente	☑ Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	☐Presente	☑Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 2 Economico - Finanziaria

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone:

"*1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e* ***deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre****, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

CONSTATATO che secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato differito al 31 marzo 2020 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2020, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: ***Articolo 163*** Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ***nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria****. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle*

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis)

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla re imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di re imputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.";

CONSTATATO CHE:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 15 luglio 2019, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.L.O.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, corredato del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica riferiti al triennio 2019/2021;

- il bilancio approvato dal Consiglio Comunale nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinamento contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2019/2021;

- con il bilancio di previsione approvato dal Consiglio a ciascun servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165, comma 9, D. Lgs. 267/00);

RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

EVIDENZIATO che secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 118/2011 "Piano dei conti integrato", "… al *fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91…":*

ATTESO:

- che il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;

- che ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno **dal quarto livello;**

- ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal **quinto livello;**

CONSTATATO che a decorrere dall'anno 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali risulta inserito il fondo pluriennale vincolato, in entrata determinato, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, mentre in spesa per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa, determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato;

CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati:

1) della programmazione (allegato n. 4/1);
2) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
3) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
4) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

RILEVATO tra i principi contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è contenuto il n. 16 ed ovvero quello della competenza finanziaria **cd. potenziata,** secondo il quale le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

EVIDENZIATO che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto ***Allegato n. 4/1, punto 5;***

CONSTATATO che con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto ***Allegato n. 4/2,*** è consentito l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del responsabile del servizio finanziario;

ATTESO che al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

CONSIDERATO che se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzi un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto relativo), non è possibile

proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio, si rende necessario procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, la gestione dell'esercizio provvisorio deve essere ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare le permanenza in corso dell'esercizio degli equilibri di bilancio (Delibera n. 8 della Corte dei Conti sez. Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 28/08/2019, esecutiva, di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG), composto dal documento contabile "allegato A" e dall'elenco degli obiettivi/attività per l'anno 2019, contenuto nel piano della performance, definiti per ciascuna risorsa e intervento in capitoli e articoli, in conformità con il bilancio di previsione 2019/2021, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 15/07/2019;

DATO ATTO che i suddetti documenti contengono i risultati che l'amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del Piano esecutivo di gestione, da parte dei responsabili dei servizi;

CONSTATATO che PEG assicura un collegamento con: la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;

- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

RILEVATO che il PEG con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

CONSTATATO infine che nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

a) la puntuale programmazione operativa;

b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

EVIDENZIATO che gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio e che le attività devono

necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;

CONSTATATO:

- che la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
- che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario ed in tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lett. *d)* del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

VISTO l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "*nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni*";

VISTO l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "*gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti*";

RICHIAMATO il "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 2 del 12 marzo 2013, esecutiva, successivamente modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.9 del 28.06.2013;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili dei servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art. 183, del medesimo Decreto Lgs n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

ATTESO che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell'ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

CONSIDERATO altresì che fino ad approvazione del nuovo bilancio di previsione e dell'assegnazione ai responsabili di Servizio delle risorse e degli obiettivi per il nuovo esercizio attraverso il piano esecutivo di gestione (Peg), gli stessi saranno comunque chiamati ad assumere impegni di spesa o accertamenti di entrata per assolvere agli adempimenti non oltre rinviabili;

RAVVISATO inoltre che è di competenza della Giunta Comunale, in quanto organo di indirizzo politico, l'assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione peraltro assume un valore a livello esemplificativo, giacché l'adozione di provvedimenti da parte dell'organo collegiale avviene sempre laddove per gli stessi esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell'atto da assumere e comunque quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, non rientrano nelle attribuzioni dei responsabili stessi:

- approvazione di progetti esecutivi e varianti dei medesimi;
- provvedimenti circa l'attuazione dei lasciti e donazioni;
- approvazione delle transazioni;
- ogni altra funzione attribuita dalla legge;

RITENUTO che i responsabili dei servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9-bis cosi come integrato dal decreto legge 9.2.2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

STABILITO pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2020 nonché gli obiettivi operativi di cui al piano delle performance per l'anno 2019, che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

VISTA inoltre la legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019;

RILEVATA l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget ai sopracitati responsabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale per le spese in economia;

VISTO il modello organizzativo generale;

VISTO il Regolamento comunale dei controlli interni;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto e compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Propone

Per quanto in premessa indicato per costituirne parte integrante e sostanziale,

1) Di prendere atto che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario *è consentito esclusivamente un esercizio provvisorio* ***nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l'anno 2020*** *e che si effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 2019 e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;*

2) Di dare atto altresì che nel corso dell'esercizio provvisorio:

- possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi,quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

- è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- possono essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, per importi non superiori al .....€ del dodicesimo degli stanziamenti del 2019, secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 2018, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge;

- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui alla precedente lettera e) sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis) del TUEL;

- sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

3) Di riassegnare ai funzionari responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite all'esercizio 2020, come approvate dal bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, di cui al piano delle performance approvati con propria deliberazione n.79 del 28/08/2019 , che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

4) Di riservarsi l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, al fine di dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Misilmeri, 09.01.2020

Il proponente
F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 09.01.2020

Il Responsabile dell'Area 1
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 09.01.2020

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to**:** dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Esercizio provvisorio del Bilancio 2020. Disposizioni», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott..ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Esercizio provvisorio del Bilancio 2020. Disposizioni», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: Avv. Elisabetta Ferraro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☑ in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
☐ in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 16.01.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 17.01.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 17.01.2020 al 01.02.2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 02.02.2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 17.01.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE